



Comune di Arenzano
Città Metropolitana di Genova
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2021

ART.1	TARI - OGGETTO
ART. 2	PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
ART. 3	DEFINIZIONE DI RIFIUTO
ART. 4	SOGGETTI PASSIVI
ART. 5	LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 6	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 7	PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI-ESCLUSIONE O RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE
ART. 7 - BIS	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
ART. 8	RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
ART. 9	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
ART. 10	COSTI DEL SERVIZIO
ART. 11	CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 12	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 13	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 14	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 15	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 16	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 17	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 18	SCUOLE STATALI
ART. 19	TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 20	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 21	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 22	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE AD USO STAGIONALE
ART. 23	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 24	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 25	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 26	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 27	POTERI DEL COMUNE
ART. 28	IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI RIMBORSI E ACCERTAMENTI
ART. 29	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 30	RATEIZZAZIONI ATTI DI ACCERTAMENTO
ART. 31	CONTENZIOSO
ART. 32	RISCOSSIONE
ART. 33	VIOLAZIONI E SANZIONI
ART. 34	GESTIONE DEL TRIBUTO
ART. 35	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 36	NORMA DI RINVIO
ART. 37	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

ART. 1 TARI - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà normativa prevista dall'articolo 52 del D. Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

ART. 2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, inclusi gli specchi acquei in concessione, o comunque utilizzati, destinati ad ormeggio /posto barca, sono escluse dal tributo le aree scoperte accessorie o pertinenziali, a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi).
4. Il possesso di locali ed aree scoperte comporta l'attivazione di utenze suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche.
5. Per le utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione (incluse pertinenze), mentre per le utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole o connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche ad uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare da pubbliche autorità.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
8. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La definizione e classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n.152: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

a) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del predetto decreto;

b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) «rifiuti urbani»:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.

Ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono:

-rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b- ter);
- i) i veicoli fuori uso;

-rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del predetto decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) Tutte le unità immobiliari, domestiche e non domestiche sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica) esclusi box e cantine;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi

per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt 1,50;

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso (rimangono soggette al tributo le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso).

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili e da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli sprovvisti di utenza elettrica.
 - Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.
3. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo che precede.

ART. 7 PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI - ESCLUSIONE O RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 6 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione sia di rifiuti speciali e sia di rifiuti urbani, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Sono totalmente escluse dall'assoggettamento del tributo TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori ecc..) compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti;

Sono, invece, soggette all'applicazione del predetto tributo (sia per la quota fissa che per la quota variabile), relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse;

Resta dovuta solo la quota fissa, laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di cui al successivo art. 7 bis.

Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- presentare la dichiarazione del tributo, completa della planimetria degli edifici, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma;
- fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati;
- nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

ART. 7-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL
SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si

avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'60% della quota variabile come di seguito indicato:

- a. nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 15% di riduzione della quota variabile;
 - b. nel caso di riciclo dal 25% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 30% di riduzione della quota variabile;
 - c. nel caso di riciclo dal 50% al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 40% di riduzione della quota variabile;
 - d. nel caso di riciclo oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 60% di riduzione della quota variabile;
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
 4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del territorio comunale, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e ferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categoria catastale A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D e E), anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Per quanto concerne gli specchi acquei destinati ad ormeggio e posto barca, la superficie tassabile è data dalla somma delle singole superfici dei posti barca, al netto degli spazi di manovra e/o transito.

ART. 10 – COSTI DEL SERVIZIO

1. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio dei rifiuti urbani e per la determinazione di quest'ultimi si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Sarà cura dell'affidatario della gestione predisporre il piano economico e finanziario in tempo utile per l'approvazione delle tariffe secondo le disposizioni normative.

ART. 11 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono determinate con il metodo normalizzato e sono pertanto commisurate alle quantità qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia

di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario e approvate annualmente con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, secondo i nuovi principi dettati da Arera nell'allegato A) della deliberazione 443/2019, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 3a, 4a all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata la detenzione che deve risultare da idonea documentazione.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di legge decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 29 metri quadrati		1
30	45	2
46	65	3
66	80	4
81	95	5
96	In avanti	6

4. Ai sensi di legge, sull'unità immobiliare (una sola) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto che non risulti locata o data in comodato dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, si applica la TARI in misura ridotta di due terzi.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti sarà determinato su comunicazione annuale e fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani eccedono i livelli qualitativi e quantitativi eccedenti la modica quantità, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata;
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'un o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi;
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%; la tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione:
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad euro 5,00;
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al concessionario tutte le concessioni rilasciate, incluso i posti assegnati per mercati e fiere, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 20 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa si applica in misura ridotta del 10% a consuntivo:

- a) alle utenze che fanno uso della compostiera nella quota variabile;
- b) alle abitazioni con un unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune nella quota fissa e variabile;
- c) alle utenze che effettuano la raccolta differenziata presso il Centro Raccolta di Via Pian Masino, nella quota variabile;

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Tali riduzioni sono subordinate alla presentazione di apposita istanza e si applicano dalla presentazione della stessa.

ART. 22 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE AD USO STAGIONALE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza e si applica dalla presentazione della stessa.

ART. 23 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

ART. 24 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

ART. 25 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 4 del presente Regolamento entro i termini di Legge (30 giugno anno successivo) oppure per una tempestiva e corretta definizione della pratica entro 60 giorni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 26 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, che ai sensi di legge deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, ha effetto anche per gli anni seguenti qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
2. E' facoltà per il contribuente, ai fini di una tempestiva e corretta definizione della propria posizione debitoria per quanto concerne la TARI presentare la dichiarazione entro 60 giorni.
3. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili di comunicare al competente ufficio di essere rientrati in possesso dell'immobile.
4. La dichiarazione (modulo predisposto dal comune o dal gestore) originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali; nel caso di specchi acquei destinati ad ormeggio/posti barca devono essere indicati il n. della concessione, se presente, il n. complessivo dei posti barca, e comunque sempre la consistenza (larghezza per lunghezza) di ciascun o del singolo posto barca.
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione (modulo predisposto dal comune o dal gestore), originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Con la dichiarazione di esonero dal conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche al servizio

pubblico deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b) copia del contratto con l'operatore privato di valenza almeno annuale;
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune o Gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (AR)
- b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata in formato pdf
- c) consegna direttamente allo sportello in orario di apertura al pubblico

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b) fa fede la data di invio.

ART. 27 POTERI DEL COMUNE

1. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
2. Gli uffici comunali possono disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni; la stessa facoltà è prevista in capo al gestore del tributo mediante suo personale preventivamente autorizzato;
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

ART 28 IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI RIMBORSI E ACCERTAMENTI

L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati gli accertamenti e i rimborsi sono pari ad euro 12,00, l'importo si intende riferito all'importo complessivamente dovuto dal soggetto passivo per l'intero anno solare e non alle singole rate, l'importo minimo stabilito non costituisce franchigia.

Per la tariffa giornaliera l'importo minimo viene fissato in euro 5,00;

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 29 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

7. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 30 RATEIZZAZIONI ATTI DI ACCERTAMENTO

I contribuenti possono richiedere rateizzazioni per importi superiori ad euro 100,00.

- 1) Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo;
- 2) Gli atti di liquidazione e di accertamento di cui il contribuente chiede la rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, sono ripartiti in rate mensili di pari importo nei seguenti limiti
 - a. Da euro 100,01 a 500,00 fino a quattro rate mensili
 - b. Da euro 500,01 a 3.000,00 fino a dodici rate mensili
 - c. Da euro 3.000,01 a 6000,00 fino a ventiquattro rate mensili
 - d. Oltre i 6000,01 fino a trentasei rate mensili

- e. Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese e verranno indicate nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
- 3) Per importi superiori a 10.000,01 la rateizzazione sarà subordinata a prestazione di idonea garanzia fidejussoria di primaria banca con dicitura "a prima richiesta".
 - 4) Il contribuente dovrà comunicare all'Ufficio Tributi l'esistenza di eventuali altre richieste di rateizzazione di importi dovuti all'ente;
 - 5) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco dei sei mesi nel corso di periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 - 6) L'ufficio al fine della valutazione dell'istanza di rateizzazione potrà richiedere una dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà, potrà verificare la presenza di isee valido al momento della richiesta per le persone fisiche e potrà richiedere gli indici di liquidità e/o indice alfa per gli altri soggetti mediante attestazione redatta da professionista iscritto all'albo;

ART. 31 CONTENZIOSO

1. contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 32 RISCOSSIONE

- 1) Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate, scadenti il 31 maggio e il 31 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 del mese di maggio di ciascun anno.
- 2) Nella deliberazione di approvazione delle tariffe, previa motivazione, potranno essere fissate scadenze differenti a quelle ordinarie previste dal comma 1 del presente articolo.

ART. 33 VIOLAZIONI E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019 per la quale gli avvisi di accertamento emessi devono contenere l'intimazione ad adempiere ed acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso;
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro come previsto dall'articolo 1, comma 696, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
4. in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00, come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
5. le sanzioni di cui al comma 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzioni e dagli interessi;

ART. 34 GESTIONE DEL TRIBUTO

Il tributo TARI viene gestito direttamente dal Comune per quanto concerne l'accertamento e la riscossione della Tari, mentre l'attività di sportello ed aggiornamento banca dati viene gestita dalla società Amiu Genova Spa.

ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021 e norme finali.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A)

Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuate su 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 5.000 abitanti (Allegato 1, tab. 3a e 4a, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Utenze non domestiche BASE						
Elenco delle categorie						
Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti						
Ca t.	Sott .	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
			Min.	Max	Min.	Max
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0.40	0.67	3.28	5.50
2		Cinematografi e teatri	0.30	0.43	2.50	3.50
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60	4.20	4.90
4		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0.76	0.88	6.25	7.21
5		Stabilimenti balneari, piscine e simili	0.38	0.64	3.10	5.22
6		Esposizione e autosaloni	0.34	0.61	2.82	4.22
7		Alberghi con ristorante	1.20	1.64	9.85	13.45
8		Alberghi senza ristorante	0.95	1.08	7.76	8.88
9		Case di cura e di riposo	1.00	1.25	8.20	10.22
10		Ospedali e cliniche private	1.07	1.29	8.81	10.55
11		Uffici, agenzie, studi professionali	1.07	1.52	8.78	12.45
12		Banche ed istituti di credito	0.55	0.61	4.50	5.03
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	1.41	8.15	11.55
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80	9.08	14.78
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83	4.92	6.81
16		Banchi di mercato beni durevoli	1.09	1.78	8.90	14.58
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48	8.95	12.12
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03	6.76	8.48
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	1.41	8.95	11.55
		Carrozzeria/autoofficine/elettrauto	„	„	„	„
		Gommista	„	„	„	„
20		Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0.92	3.13	7.53
21		Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09	4.50	8.91
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5.57	9.63	45.67	78.97
23		Mense, birrerie, amburgherie	4.85	7.63	39.78	62.55
24		Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29	32.44	51.55
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76	16.55	22.67
26		Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61	12.60	21.40
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17	11.29	58.76	92.56
28		Ipermercati di generi misti	1.56	2.74	12.82	22.45
29		Banchi di mercato generi alimentari	3.50	6.92	28.70	56.78
30		Discoteche, night club e sale giochi	1.04	1.91	8.56	15.68

I posti barca/ormeggi rientrano nella categoria 3